Allegato	יי בו יי	2112	Paggol+a	0151
Allegalo	B	alla	Raccolla	STOT

# STATUTO

# ART. 1

# (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

### "ASSOCIAZIONE AMALTEA APS",

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale

nel Comune di PRATO all'indirizzo via Matteotti n. 65.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente statuto.

Con delibera dell'Organo di Amministrazione potranno essere istituite uffici e sedi operative altrove.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione disporrà di un patrimonio minimo iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

# ART. 2

# (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e dei loro familiari di
iniziative volte allo sviluppo e alla diffusione

dell'antroposofia, della pedagogia Waldorf-Steiner e delle arti steineriane anche mediante svolgimento assistenza a percorsi di educazione parentale, oltre che la promozione di forme di consumo critico e consapevole anche attraverso il sostegno e/o la conduzione di gruppi di acquisto solidale, il sostegno a forme di produzione eco-sostenibile, ad acquisti a basso impatto ambientale e, più in generale, attraverso, l'incentivazione di forme di economia circolare. Tale scopo sociale viene realizzato avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e si concretizza nelle seguenti attività di interesse generale: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, anche nella forma di attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, lett. I, d.lqs 117/2017); b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. L, D.lgs 117/2017); c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. D, D.lgs 117/2017);

In particolare le attività di carattere generale sopra individuate si realizzano attraverso le seguenti iniziative: - Organizzare riunioni, conferenze e relazioni con persone, scuole ed enti interessati al problema pedagogico, costituire e organizzare gruppi gioco, laboratori didattici e artistici, classi in regime di educazione parentale, formazione per insegnanti, genitori e adulti in genere con seminari, corsi sia annuali che saltuari. - Stipulare convenzioni con Enti locali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni per la gestione di strutture, servizi e quant'altro sia inerente la realizzazione degli scopi sociali. - Partecipare a Bandi pubblici o iniziative private che finanzino interventi di ogni genere atti a promuovere lo sviluppo della formazione e dell'educazione. - Svolgere attività editoriali; Organizzare eventi comprensivi di attività occasionali di somministrazione di cibi e bevande, funzionali ad attività istituzionali. - Convegni e corsi di formazione coerenti con gli scopi istituzionali. In particolare per il raggiungimento di tali scopi è consentito di acquistare ed usufruire di beni strumentali e di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere appieno quanto si prefigge. L'associazione potrà compiere altresì tutte le operazioni di

natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie e/o utili al raggiungimento del suo scopo e potrà altresì contrarre mutui anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie. Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative alle medesime, e comunque, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

#### ART. 3

# (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte quindi nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di ammissione all'associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente essendo espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa dell'associazione e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

# ART. 4

ART. 4	
(Diritti e obblighi degli associati)	
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volonta-	
rio, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non	
nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto	
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secon-	
do le competenze statutarie.	
Gli associati hanno il diritto di:	
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
stessi;	
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui	
all'art. 18;	
- essere informati sulle attività dell'associazione e control-	
larne l'andamento;	
- frequentare i locali dell'associazione;	
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
dall'associazione;	
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di at-	
tività;	
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-	
cumentate;	
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-	
dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni	
riguardanti l'associazione.	

Gli associati hanno l'obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione. ART. 5 (Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può escluso dall'associazione mediante deliberazione essere dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita presa d'atto da comunicare adequatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere

dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. In ogni caso, il mancato versamento della quota annuale associativa entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento equivale ad una dichiarazione di voler recedere dell'associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. ART. 6 (Organi) Sono organi necessari dell'associazione: - l'Assemblea; - l'Organo di amministrazione. Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., deve essere nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, e un revisore legale dei conti secondo le predette previsioni. Qualora il titolare della carica di Organo di controllo sia un revisore legale iscritto all'apposito registro, esso, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs 117/2017 svolge anche la carica di revisore legale dei conti. ART. 7

(Assemblea) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Per i soci minorenni, il diritto di voto, così come ogni altro diritto, è esercitato dal titolare della la potestà genitoriale. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati ulteriori a sé stesso e ai soci di cui abbia la potestà genitoriale. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione, presso la sede sociale con almeno otto giorni d'anticipo dalla data stabilita per la riunione, della comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione. L'Organo di amministrazione invia mediante mail all'indirizzo risultante dal libro degli associati, qualora fornito in fase di iscrizione o successivamente su comunicazione/richiesta dello stesso associato. La convocazione potrà prevedere anche la seconda convocazione che non si potrà tenere nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno l'approvazione del rendiconto per cassa/bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa	
la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno	
un decimo degli associati.	
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	
previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
conti;	
- approva il rendiconto di cassa/bilancio di esercizio consun-	
tivo e preventivo;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo setto-	
re, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sulla esclusione degli associati;	
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
Statuto;	
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di	
tutti gli altri atti ad essa sottoposti;	
- delibera lo scioglimento;	
- delibera la trasformazione, fusione o scissione	
dell'associazione ove possibile per legge;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal	
Vicepresidente o da un membro del Consiglio d'Amministrazione.	
Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle dele-	

ghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre

# ART. 8

# (Organo di amministrazione)

quarti degli associati.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-

no:	
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
delle linee approvate dall'Assemblea;	
- deliberare sulle questioni riguardanti le attività sociali e	
per l'attuazione delle sue finalità;	
- stabilire ogni anno la quota di partecipazione all'Associa-	
zione da parte degli associati e gli oneri per i servizi resi	
a favore degli associati nonché l'entità delle somme di cui	
all'art. 15;	
- predisporre il rendiconto di cassa/Bilancio di esercizio e	
l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previ-	
ste al raggiungimento delle soglie di legge;	
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
previsione e la programmazione economica dell'esercizio che	
confluiranno nel bilancio previsionale;	
- deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli as-	
sociati;	
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
ciati;	
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
associative;	
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di pro-	
prietà dell'associazione o ad essa affidati;	
- stabilire le tipologie di spese e le attività di volontaria-	

to per le quali è ammessa la modalità di rimborso spese di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 117/2017; - redigere i regolamenti in esecuzione del presente statuto che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona. I membri dall'organo di amministrazione non ricevono alcuna remunerazione per l'espletamento del loro ufficio. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, l'organo d'Amministrazione resta in carica purché formato da almeno tre membri. L'organo di amministrazione ha altresì la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione dell'organo stesso fino al numero statutario. Alla prima riunione utile tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'organo d'Amministrazione si riunisce una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o 2/3 dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni dell'organo d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice- Presidente o da un membro dall'organo di amministrazione. L'organo d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 9 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente è nominato dall'organo d'Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente e può essere riconfermato nella sua carica senza limiti di mandato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e in caso d'urgenza può agire anche per quella straordinaria, dandone poi comunicazione all'organo alla prima riunione utile per la ratifica. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua atogniqualvolta questi sia impossibilitato tribuzione nell'esercizio delle sue funzioni. ART. 10 (Comitati) Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale di comitati costituiti al proprio interno. In particolare, sono previsti il Collegio degli Insegnati e il Gruppo Genitori. La direzione pedagogica sarà affidata dall'organo d'Amministrazione al Collegio degli Insegnanti, i quali adottano l'indirizzo pedagogico steineriano, con assoluta libertà ed indipendenza nelle scelte di carattere pedagogico.

Il Gruppo Genitori costituisce la sede in cui ciascun membro dell'associazione può concorrere alla discussione di qualsiasi tema relativo alla vita associativa, in modo da rendere maggiormente effettiva la partecipazione dei soci alla preparazione delle decisioni degli organi associativi e all'organizzazione degli eventi dell'associazione.

### ART. 11

# (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico , è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la

revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 12

### (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### ART. 13

# (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale.

#### ART. 14

# (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui art. 2.

# ART. 15

# (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 16

### (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno e fino al 31

agosto dell'anno successivo.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 17

# (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino le soglie di cui all'art. 14, comma 2 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino di cui all'art. 14, comma 1 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

# ART. 18

(Libri)	
L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di ammini-	
strazione;	
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in mo-	
do non occasionale;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
controllo, tenuto a cura dello stesso organo.	
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-	
sociativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta	
scritta all'organo di amministrazione, durante l'orario di a-	
pertura della segreteria amministrativa concordando con l'or-	
gano amministrativo agli orari di accesso alla documentazione.	
ART. 19	
(Volontari)	
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
per il tramite dell'associazione, attività in favore della co-	
munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
tempo e le proprie capacità.	
La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponta-	

neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

# ART. 20

### (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

# ART. 21

# (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti alla filosofia steineriana e, subordinatamente, ad altra associazione culturale non contrastante con gli scopi dell'associazione e comunque a finalità di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

# ART. 22

### (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.